

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 gennaio 1998 nell'affare IV/35.814 («elemento legante») nella parte in cui è ad essa rivolta,
- in subordine, ridurre sostanzialmente l'ammenda inflittale,
- e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con l'impugnata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente, una società spagnola di diritto pubblico, operante nel settore degli acciai inossidabili, insieme ad altre società che producono detti prodotti, ha violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA accordandosi insieme nel dicembre 1993 per modificare e applicare di concerto i valori di riferimento delle formule di calcolo degli elementi leganti, una pratica che, secondo quanto affermato dalla Commissione, ha come scopo e conseguenza la restrizione e la distorsione della concorrenza nel mercato comune.

I motivi e i principali argomenti sono, in linea di massima, gli stessi di quelli di cui alle cause T-45/98, Krupp Thyssen Nirosta GmbH, T-47/98, Acciai Speciali Terni, e T-49/98, ALZ N.V., relative ad altre società che formano il detto cartello ⁽¹⁾.

La ricorrente afferma inoltre di non aver preso parte a nessun accordo o pratica concertata secondo l'accezione dell'art. 65 del Trattato CECA. Qualora dovesse ritenersi che la ricorrente abbia partecipato a siffatti accordi o pratiche concertate, la violazione può al massimo essere considerata come sporadica e passeggera e non della durata affermata dalla Commissione. Infine, l'ammenda inflitta alla ricorrente è in ogni caso sproporzionata e discriminatoria.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Ricorso della ALZ NV contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 1998

(Causa T-49/98)

(98/C 137/46)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 16 marzo 1998 la ALZ NV, con sede in Genk (Belgio), rappresentata dall'avv. B. van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, Rue Goethe 11, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 21 gennaio 1998, C(1998)68 def., relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA (sovrapprezzo di lega), nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, concedere una riduzione dell'ammenda;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Un certo numero di produttori di acciaio inossidabile applica da qualche tempo un prezzo maggiorato comune, conosciuto sotto il nome di «sovrapprezzo di lega». Tale supplemento di prezzo viene calcolato sulla base del prezzo di listino degli elementi della lega.

Nella sua decisione 21 gennaio 1998, la Commissione afferma che esiste a questo riguardo un accordo tra produttori. Il cartello limiterebbe in notevole misura la concorrenza, dato che le imprese interessate rappresentano il 90% della produzione dell'acciaio inossidabile. A parere della Commissione accordi di tal genere costituiscono una violazione dell'art. 65 del trattato CECA.

La ricorrente contesta la decisione della Commissione sostenendo che:

- anche senza un accordo tutti i produttori avrebbero adottato misure idonee ad adeguare i prezzi alla situazione economica;
- la Commissione sopravvaluta le ripercussioni del sovrapprezzo di lega e non tiene conto della situazione di ciascuna delle imprese interessate singolarmente;
- la Commissione infligge alle imprese interessate ammende equiparabili, senza tener conto delle notevoli differenze tra le imprese quanto a dimensioni;
- la Commissione ha leso i diritti della difesa.

Ricorso del signor Lars Bo Rasmussen contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 marzo 1998

(Causa T-50/98)

(98/C 137/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 marzo 1998 il signor Lars Bo Rasmussen, residente in Dalheim (Lussemburgo), con l'avv. Carlo Revoldini, del foro di Lussemburgo, 180, route de Longwy, ha presentato dinanzi al Tribunale delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.